



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA



TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA

**CONVENZIONE PER LA FORMAZIONE
E L'ORIENTAMENTO DEI PRATICANTI**

TRA

**IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI BOLOGNA**

L'ALMA MATER STUDIORUM-UNIVERSITA' DI BOLOGNA

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA

n.d.g.		
TRIBUNALE DI BOLOGNA		
03700602201		
N. 2163		
28 MAG 2009		
FOR	CC	RUC
Funzione	Macroattività	Attività
Fascicolo	Sottofascicoli	

Bologna, 27 maggio 2009



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA



TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA

IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI BOLOGNA in persona del Presidente Dott. Gianfranco Tomassoli

L'ALMA MATER STUDIORUM-UNIVERSITA' DI BOLOGNA in persona del Preside della Facoltà di Economia di Bologna Professor Gianluca Fiorentini

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA in persona del Presidente Dott. Francesco Scutellari

premesse

- a) che la legge professionale (art. 12 del Dlgs. del 28 giugno 2005, n. 139) demanda al Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili il compito di provvedere alla custodia degli albi professionali e dei registri dei praticanti e alla vigilanza sull'esercizio della pratica professionale;
- b) che il regolamento per la pratica (art. 2 del d.p.r. 10 marzo 1995, n. 327) attribuisce al Consiglio dell'Ordine il compito di istituire scuole di formazione professionale a integrazione del tirocinio professionale, nonché (art. 3.3) il compito di vigilare sull'effettivo svolgimento del tirocinio da parte dei praticanti nei modi previsti dal regolamento stesso e con i mezzi ritenuti più opportuni;
- c) che spetta al Consiglio dell'Ordine il rilascio di un certificato di compiuta pratica previa la verifica che il praticante abbia atteso alla pratica stessa, per il periodo prescritto, con diligenza e assiduità (art. 9 del d.p.r. 10 marzo 1995, n. 327);
- d) che in forza della legge professionale vigente è consentito agli studenti di Corsi di laurea magistrale di classe LM-77 e LM-56 (ex 84/S e 64/S) di iscriversi al registro Dottori Commercialisti praticanti;
- e) che l'Alma Mater Studiorum Università di Bologna ha concluso con il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili una convenzione in data 14/11/06 n. 632/06 per lo svolgimento di tirocinio da parte degli studenti presso gli Studi professionali degli iscritti, e che tale convenzione riguarda precipuamente, visto il percorso curriculare, gli studenti della Facoltà di Economia - Corso di laurea magistrale in Economia e professione, per i quali il tirocinio curriculare dà diritto alla acquisizione di 18 crediti formativi;
- f) che il Consiglio Superiore della Magistratura, con delibera del 21/11/2001, e successive sul tema dello svolgimento di attività di tipo formativo presso gli uffici giudiziari da parte di soggetti non appartenenti all'ordine giudiziario, ha dato una positiva valutazione della collaborazione istituzionale della magistratura in questo settore;
- g) che tale attività di collaborazione può riguardare la stipulazione di convenzioni con scuole che prevedano lo svolgimento in forma stabile di attività pratico-applicative presso i Tribunali Circondariali, con moduli speciali di applicazione scaglionati nel corso e a seconda dei piani di studio adottati;
- h) che deve essere dato risalto alla necessità che la pratica presso gli Uffici Giudiziari sia un effettivo momento di alta formazione per i Dottori Commercialisti;
- i) che il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e il Tribunale ordinario di Bologna hanno dichiarato la disponibilità, su presupposti condivisi, a indirizzare ed accogliere i praticanti Dottori Commercialisti in un tirocinio di formazione presso gli uffici giudiziari;
- h) che, tenendo conto delle osservazioni e dei rilievi formulati nelle richiamate delibere del Consiglio Superiore della Magistratura, si possono dunque prospettare - in via sperimentale e riservata ogni miglior disciplina all'esito delle prime esperienze - nuove forme di tirocinio dei praticanti Dottori Commercialisti, nell'intento di migliorare la loro formazione.

Tutto ciò premesso, si conviene:

ART. 1

I praticanti Dottori Commercialisti, durante il secondo e il terzo anno di iscrizione al registro dei praticanti, sono ammessi ad espletare il tirocinio, per il periodo complessivo di un anno, prestando la loro attività presso le sezioni civili ordinarie del Tribunale ordinario di Bologna.

Tale tirocinio sarà riconosciuto dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, per il tempo prestato, al fine del completamento della pratica e del rilascio del relativo certificato: e sarà riconosciuto dall'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna ai fini del tirocinio curriculare previsto dal Corso di laurea magistrale in Economia e Professione.



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA



TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA

ART. 2

Il praticante Dottore Commercialista che intende svolgere il tirocinio di formazione presso detti uffici giudiziari deve farne domanda alla Commissione tirocini della Facoltà di Economia o, se non studente, al Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, indicando eventuali ulteriori titoli aventi maggiore o minore attinenza alle particolari caratteristiche del tirocinio [indirizzo di specializzazione, eventuali pubblicazioni, partecipazione ad incontri di studio o convegni].

ART. 3

La Commissione tirocini della Facoltà di Economia d'intesa con il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili formerà una graduatoria in relazione alla disponibilità dei posti e la proporrà al Presidente del Tribunale.

ART. 4

Il Presidente del Tribunale collocherà ciascun praticante nell'ambito degli uffici giudiziari, che abbiano espresso la propria disponibilità in proposito.

I praticanti che svolgono contemporaneamente il tirocinio presso gli uffici giudiziari non possono superare il numero complessivo di dieci.

ART. 5

Il programma di tirocinio verrà predisposto da una commissione costituita dal Presidente del Tribunale, dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e dal Preside della Facoltà di Economia o da loro delegati.

Per ciascun praticante Dottore Commercialista presso un ufficio giudiziario viene predisposto un progetto di tirocinio che prevede:

- l'indicazione di un Magistrato, di un Dottore Commercialista e di un Docente quali tutori e con funzione di riferimento didattico-organizzativo,
- il percorso e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza presso l'ufficio giudiziario.

ART. 6

Il praticante che ne sia privo stipulerà assicurazione contro gli infortuni, nonché per la responsabilità civile.

I praticanti che nel contempo sono tirocinanti studenti dell'Alma Mater Università di Bologna sono coperti da assicurazione contro gli infortuni e per responsabilità civile per danni ai sensi dell'art. 4 della Convenzione conclusa con il Consiglio dell'Ordine dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili.

ART. 7

Durante lo svolgimento del tirocinio il praticante Dottore Commercialista è tenuto a:


- svolgere sotto la guida ed il controllo del Magistrato affidatario e dei tutori le attività previste dal progetto di tirocinio, con diligenza, correttezza e lealtà;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- rispettare gli obblighi di riservatezza e di riserbo verso chiunque, per quanto attiene dati, informazioni o conoscenze acquisite durante lo svolgimento del tirocinio;
- mantenere il segreto professionale per quanto conosciuto in ragione del tirocinio;
- mantenere l'iscrizione al registro dei Praticanti Dottori Commercialisti.

ART. 8

Il tirocinio potrà essere interrotto in qualsiasi momento dal Presidente del Tribunale per sopravvenute esigenze organizzative dell'ufficio giudiziario ovvero dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili per motivi inerenti l'ordinamento professionale.

ART. 9

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non comporta alcun onere per l'Amministrazione della giustizia e per il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITA' DI BOLOGNA



TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA

ART. 10

Nei procedimenti trattati durante il loro tirocinio, i praticanti non possono assumere alcun incarico professionale.

Bologna, 27 maggio 2009

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI BOLOGNA

Il Presidente

(Dott. Gianfranco Tomassoli)

ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITA' DI BOLOGNA
FACOLTA' DI ECONOMIA

Il Preside

(Prof. Gianluca Fiorentini)

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA

Il Presidente

(Dott. Francesco Scutellari)